

## INTROITI DELLE SANZIONI PER MOTIVI DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO: QUANTO PAGHIAMO E A QUALE FINE?

La L. n. 145/2018 (legge di bilancio), al comma 445 dell'art. 1, ha previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori di una serie di violazioni riferite alla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori, non ultime quelle in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.


Oltre a sanzioni riferite, principalmente, al datore di lavoro, quali:

- **aumento del 20%** degli importi previsti per lavoro nero (art. 3 del D.L. n. 12/2002, conv. da L. n. 73/2002); condotte intertemporarie (art. 18 del D.L. n. 276/2003); violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale (art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016); violazioni degli obblighi in materia di durata massima dell'orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero (commi 3 e 4 dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003);
- **maggiorazioni del 20%** per la violazione di ulteriori disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- **raddoppio delle maggiorazioni** suddette laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti

la legge ha stabilito l'**aumento del 10% degli importi dovuti per la violazione di tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.**

Come già precisato in altro articolo, (<https://www.pro-coordinatori.it/blog/56-2019-maggiorazione-delle-sanzioni-raddoppio-per-il-coordinatore?highlight=WyJzYW56aW9uaSjd>) il raddoppio delle sanzioni è previsto *solamente* a carico del datore di lavoro e non delle altre figure della sicurezza sul lavoro. **L'incremento del 10% colpisce però tutte le figure, compresi noi coordinatori per la sicurezza.**

Già in precedenza, con il DL 76/2013 (convertito con la legge 88/2013), le sanzioni erano state **aumentate del 9.6% a decorrere dal 1° luglio 2013**; di un ulteriore **1.9% dal 1° luglio 2018**.

Incremento Sanzioni 2013		9,60%					
Incremento Sanzioni 2018		1,90%					
Incremento Sanzioni 2019		10,00%					
<b>Contravvenzioni più ricorrenti che prevedono pene alternative dell'arresto o ammenda o solo ammenda</b>							
Range sanzioni originarie		Range sanzioni rivalutate 2013		Range sanzioni rivalutate 2018		Range sanzioni rivalutate 2019	
da	a	da	a	da	a	da	a
200	600	219,20	657,60	223,36	670,09	245,70 €	737,10 €
300	800	328,80	876,80	335,05	893,46	368,56 €	982,81 €
500	2000	548,00	2.192,00	558,41	2.233,65	614,25 €	2.457,02 €
800	2000	876,80	2.192,00	893,46	2.233,65	982,81 €	2.457,02 €
1000	4800	1.096,00	5.260,80	1.116,82	5.360,76	1.228,50 €	5.896,84 €
1200	5200	1.315,20	5.699,20	1.340,19	5.807,48	1.474,21 €	6.388,23 €
1500	6000	1.644,00	6.576,00	1.675,24	6.700,94	1.842,76 €	7.371,03 €
2000	4000	2.192,00	4.384,00	2.233,65	4.467,30	2.457,02 €	4.914,03 €
2000	8000	2.192,00	8.768,00	2.233,65	8.934,59	2.457,02 €	9.828,05 €
2500	6400	2.740,00	7.014,40	2.792,06	7.147,67	3.071,27 €	7.862,44 €
<b>Illeciti amministrativi più ricorrenti</b>							
Range sanzioni originarie		Range sanzioni rivalutate 2013		Range sanzioni rivalutate 2018		Range sanzioni rivalutate 2019	
da	a	da	a	da	a	da	a
500	1800	548,00	1.972,80	558,41	2.010,28	614,25 €	2.211,31 €
1000	4000	1.096,00	4.384,00	1.116,82	4.467,30	1.228,50 €	4.914,03 €
1000	4500	1.096,00	4.932,00	1.116,82	5.025,71	1.228,50 €	5.528,28 €
2000	6600	2.192,00	7.233,60	2.233,65	7.371,04	2.457,02 €	8.108,14 €

Questi incrementi erano stati determinati dall'art. 9 comma 2 del D.L. 76/2013 citato (sostitutivo dell'art. 306, comma 4 bis del D.Lgs. 81/08), che stabiliva che le sanzioni vanno "rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice Istat dei prezzi al consumo previa arrotondamento delle cifre al decimale superiore". L'aggiornamento quindi sarebbe stato dovuto nel 2023, non già nel 2019.

Un ulteriore incremento alle sanzioni era stato determinato dal D.Lgs. 151/2015 (il cosiddetto "Jobs Act") per la mancata formazione di Lavoratori, Addetti alla Prevenzione Incendi, Addetti al Primo Soccorso, Preposti, Dirigenti e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nonché per il mancato invio dei lavoratori alle visite di Medicina del Lavoro.

Non da ultimo, va ricordato che nel D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, convertito nella L. 21 febbraio 2014 n. 9, sono state aumentate del 30% le somme aggiuntive di cui all'art. 14, comma 4, lett. c) e del comma 5, lett. b) del D.Lgs. 81/08.

### **Ma, quale destinazione hanno questi fondi?**

Il D.Lgs. 81/08 agli art. 13, comma 6, e 14, comma 8, è inequivoco nello stabilire che:

#### *Articolo 13 - Vigilanza*

*6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ... integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.*

#### *Articolo 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*

*5. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali..*

*.*

*b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a 3.200 euro...*

*8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.*

Poiché, però, l'art. 14 comma 5 si riferisce all'attività delle aziende sanitarie locali per i casi di gravi e reiterate violazioni delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, e allora DTL (oggi INL) non avrebbe potuto fruire di tali somme per svolgere attività di prevenzione, il DL 76/2013, all'articolo 9 prevede:

*2. ...Le maggiorazioni ... sono destinate per la metà ...al finanziamento di attività di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.*

*A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ...*

e il D.L. 145/2003, convertito dalla legge 9/2014, modificato poi dall'art. 22, comma 4, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, aggiunse:

#### *Legge 9/2014 Articolo 14*

*Misure per il contrasto al lavoro sommerso e irregolare*

*1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono introdotte le seguenti disposizioni:*

*b) l'importo... delle somme aggiuntive di cui all'art. 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del D.Lgs. 81/08, ..è aumentato del 30% [passando, per quanto qui di interesse, da 2.500 euro, a 3.200 euro]*

Ricapitolando, quindi:

### **Aziende sanitarie locali**

l'intero importo delle sanzioni irrogate per inadempimenti alle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e

la somma aggiuntiva di 3200 euro per la revoca del provvedimento di sospensione per gravi e reiterati inadempimenti

**integrano l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.**

## Ispettorato Nazionale del Lavoro

le maggiorazioni degli importi delle sanzioni derivanti dagli incrementi periodici (ad oggi, 2013→9.6%, 2018→1.6%, 2019→10%, ovvero quasi il 23% della somma originariamente definita dal D.Lgs. 81/08) sono **destinate per il 50% ad attività di prevenzione e promozione**;

la somma aggiuntiva di 3200 euro per la revoca del provvedimento di sospensione per gravi e reiterati inadempimenti è, invece, destinata esclusivamente al **finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare**.

### Di quali importi parliamo?

Se consideriamo i valori riportati nel Documento di sintesi dell'attività di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro 2018 (vedi tabella - non disponiamo, infatti, dei dati aggregati relativi all'attività di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali), notiamo che i fondi introitati non sono irrilevanti, anche se dobbiamo tener conto che una consistente quota parte non deriva da sanzioni legate al D.Lgs. 81/08 ma da inosservanza di altre disposizioni normative.

MONITORAGGIO ATTIVITÀ DI VIGILANZA ANNO 2018					
DATI NAZIONALI					
Ambito della vigilanza	Aziende ispezionate	Aziende irregolari	N. lavoratori irregolari	N. lavoratori totalmente in nero	Recupero contributi e premi evasi
Vigilanza Lavoro	116.846	70.111	83.761	33.800	114.224.300
Vigilanza Previdenziale	14.726	14.001	37.497	5.170	1.115.847.710
Vigilanza Assicurativa	12.591	14.143*	41.674	3.336	126.108.082
<b>TOTALE</b>	<b>144.163</b>	<b>98.255</b>	<b>162.932</b>	<b>42.306</b>	<b>1.356.180.092</b>

\*Nel dato sono conteggiate anche le verifiche avviate nel 2017 e definite nel corso del 2018.


Valutando l'attività svolta per settore merceologico, troviamo che l'edilizia rimane il settore in cui le violazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro hanno l'impatto di gran lunga maggiore.

### Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso Rilevazione dati vigilanza - Anno 2018 periodo: dal 1° gennaio al 31 dicembre

Settore Merceologico	Lavoratori cui si riferiscono le violazioni accertate	Di cui lavoratori extra comunitari clandestini	Lavoro Nero (Lav)	Fenomeni Interpositori (Lav.)	Distacco Transnazionale (N. Lav.)	Tutela Minori (Lav.)	Riqualificazione (Lav.)	Lavoratrici Madri (Lav.)	Parità Uomo/Donna (Lav.)	Orario di lavoro (Lav.)	Disciplina in materia di autotrasporto "Violazioni" Reg. CE 561/2006 - C.d.S." (numero lavoratori interessati dalle violazioni)	Disciplina in materia di autotrasporto "Violazioni" D.Lgs. N. 234/2007" (numero lavoratori interessati dalle violazioni)	N. Viol. Salute e Sicurezza	N. Viol. Penali (altre)	Copertura allquote disabili (numero posizioni non coperte)
Agricoltura	5.114	263	3.349	420	5	17	67	8	0	267	28	1	807	421	13
Industria	10.474	558	4.197	1.260	332	36	206	96	1	2.881	33	8	1.848	974	262
Edilizia	12.176	114	4.710	1.788	114	11	674	8	0	738	64	7	16.293	836	5
Terziario	55.997	397	21.544	6.746	212	199	4.528	503	16	11.324	3.940	415	4.708	6.676	692
<b>TOTALI</b>	<b>83.761</b>	<b>1.332</b>	<b>33.800</b>	<b>10.214</b>	<b>663</b>	<b>263</b>	<b>5.475</b>	<b>615</b>	<b>17</b>	<b>15.210</b>	<b>4.065</b>	<b>431</b>	<b>23.656</b>	<b>8.907</b>	<b>972</b>

Se consideriamo gli illeciti contestati con riferimento al **D.Lgs. n. 81/2008**:

- il **54%** ha riguardato la violazione degli obblighi contenuti nel "Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili", in relazione sia alle misure organizzative per la salute e la sicurezza nei cantieri, sia a quelle più specifiche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota;
- il **39%** è riferito all'inosservanza delle disposizioni del "Titolo I", concernente gli aspetti generali di sicurezza (quindi tutti i settori, edilizia compresa);
- il restante **7%** ha riguardato il mancato rispetto degli obblighi contenuti negli altri titoli (**rischi specifici** – tutti i settori, edilizia compresa).



Dividendo per tipologia di obbligo/inadempimento, su **12.833** illeciti contestati nel settore edile, il **51%** ha riguardato il rischio di caduta dall'alto (52% nel 2017) ed il **13%** è relativo ad illeciti commessi dai coordinatori e dai committenti.

### Come sono stati/saranno impiegati?

Tornando, però, alla questione "nuovi maggiori introiti", dalla Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 2/2019 del 14 gennaio 2019 che analizza le ricadute della L. 145/2018, ricaviamo che:

- 13.000.000 di euro, in luogo dei 10.000.000 precedentemente definiti, vengono riassegnati all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per l'adozione di "misure (...) finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare";
- un ulteriore importo massimo di 15.000.000 (quindici milioni) di euro l'anno, derivante dalle maggiorazioni definite dalla L. 145/2018, sarà destinato "all'incremento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto [...] fatte salve le somme che l'art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 destina all'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.". Tali somme, recita appunto il D.Lgs. 81/08, integrano "l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL."

In questa circolare è scomparso il riferimento all'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, che avrebbe dovuto essere finanziata con gli incrementi delle sanzioni (e quindi anche con gli incrementi della L. 145/2018).

Non dobbiamo però lasciarci sconvolgere da queste indicazioni sommarie, ritenendo che gli importi delle sanzioni che ci vengono comminate servano solo all'assunzione di 930 nuovi tecnici dell'Ispettorato del Lavoro entro il 2021 (con conseguente incremento del Fondo risorse decentrate per euro 750.000 per l'anno 2019, euro 1.500.000 per l'anno 2020 e euro 2.325.000 annui a decorrere dall'anno 2021) o a retribuirli in forma più consona.

Se leggiamo con attenzione il D.Lgs. 81/08, ed in particolare i primi articoli (che noi coordinatori di solito trascuriamo, presi come siamo dall'analisi degli obblighi stringenti del titolo IV), troviamo ad esempio che:

**art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

[...]

2. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA (confluite tutte in INAIL con D.L. 78/2010, ndr) operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, le seguenti attività: [...]

b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e **proporre soluzioni normative e tecniche** atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;

c) **consulenza alle aziende**, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischiosità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia

all'individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali;

d) progettazione ed erogazione di **percorsi formativi** in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in conformità ai criteri e alle modalità elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11;

e) **formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione** di cui all'articolo 32;

f) promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei **percorsi formativi scolastici**, universitari e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate; [...]

elaborazione e raccolta e diffusione delle buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v);

l) predisposizione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 1, lettera z);”

E se passiamo al comma 3 del medesimo articolo scopriamo che, contrariamente a quanto ci viene di solito detto “3. L'attività di consulenza di cui alla lettera c) del comma 2, **non può essere svolta dai funzionari degli istituti di cui al presente articolo che svolgono attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. I soggetti che prestano tale attività non possono, per un periodo di tre anni dalla cessazione dell'incarico, esercitare attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Nell'esercizio dell'attività di consulenza non vi è l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del Codice di procedura penale o di comunicazione ad altre Autorità competenti delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;**”. Quindi, INAIL (avvalendosi anche dei tecnici ex ISPESL) e INL, nel quale è confluito, in parte, il personale di INAIL, oltre a produrre i quaderni tecnici INAIL o altre utili pubblicazioni, **possono** anche, PER LEGGE, **effettuare attività di consulenza alle aziende**. Possono anche **progettare ed erogare percorsi formativi specifici** in materia di sicurezza che, certamente, data la professionalità ed i ruoli assunti, non possono che essere altamente professionalizzanti.

Interessante è anche l'articolo successivo del D.Lgs. 81/08:

#### **“Articolo 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le **AA.SS.LL.** del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei **Vigili del Fuoco**, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (**ISPESL**), il **Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali**, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (**INAIL**), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (**IPSEMA**), **gli organismi paritetici e gli enti di patronato** svolgono, anche mediante convenzioni, attività di **informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione** in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle **imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.**”

In questo ambito si associe, quindi, il programma dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che conclude così il Rapporto Annuale 2018:

**“Il personale ispettivo è stato costantemente impegnato anche nell'effettuazione di iniziative di prevenzione e promozione (ex art. 8 del D.Lgs. n. 124/2004<sup>1</sup>) mirate a illustrare le corrette modalità di applicazione della normativa vigente in materia di lavoro e di legislazione sociale, al fine di incentivare la diffusione di condotte virtuose dei soggetti operanti nel mercato del lavoro. Nel corso dell'anno, gli ITL hanno provveduto alla pianificazione e alla realizzazione di 403 incontri distribuiti su tutto il territorio nazionale che, come di consueto, sono stati prevalentemente rivolti alle aziende, alle organizzazioni datoriali e sindacali ed agli ordini professionali.**

Tra i principali argomenti oggetto di approfondimento si segnalano:

- Il lavoro sommerso e il caporalato in agricoltura e gli indicatori di sfruttamento lavorativo della manodopera migrante;
- Il distacco e la mobilità internazionale dei lavoratori;
- Le esternalizzazioni di manodopera e il corretto utilizzo della somministrazione di lavoro;

---

<sup>1</sup> Art. 8. *Prevenzione e promozione*

1. Le direzioni regionali e provinciali del lavoro organizzano, mediante il proprio personale ispettivo, eventualmente anche in concorso con i CLES e con le Commissioni regionali e provinciali per la emersione del lavoro non regolare, attività di prevenzione e promozione, su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro, finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di maggior rilevanza sociale, nonché alle novità legislative e interpretative. Durante lo svolgimento di tali attività il personale ispettivo non esercita le funzioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

2. Qualora nel corso dell'attività ispettiva di tipo istituzionale emergano profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa di cui sopra, con particolare riferimento agli istituti di maggiore ricorrenza, da cui non consegua l'adozione di sanzioni penali o amministrative, il personale ispettivo fornisce indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazione della predetta normativa.

3. La direzione generale e le direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche d'intesa con gli enti previdenziali, propongono a enti, datori di lavoro e associazioni, attività di informazione ed aggiornamento, da svolgersi, a cura e spese di tali ultimi soggetti, mediante stipula di apposita convenzione. Lo schema di convenzione è definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- *Lo sfruttamento del lavoro e della tratta nelle filiere produttive globali;*
- *Il trattamento retributivo del socio lavoratore;*
- *Rapporti di lavoro e sicurezza sul lavoro;*
- *Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro;*
- *Committente e responsabile dei lavori: compiti e responsabilità negli appalti per i lavori edili;*
- *Progetto sicurezza in edilizia;*
- *Sicurezza e ambienti di lavoro;*
- *Sicurezza sui cantieri: il lavoratore autonomo in edilizia;*
- *Videosorveglianza nei luoghi di lavoro e procedure per l'installazione di telecamere;*
- *Videosorveglianza e GDPR.”*

Dal sito dell'Ispettorato<sup>2</sup> risulta che nel 2018 la sede di Trieste-Gorizia ha svolto 10 attività di prevenzione e promozione e quella di Udine-Pordenone 9.

Analizzando i titoli citati, sempre dal sito nazionale, alcuni dei temi trattati sono certamente utili per i coordinatori per la sicurezza, e quindi presumibilmente gli incontri sono stati rivolti (anche) a questa categoria. Probabilmente, gli ordini professionali di altre regioni hanno sfruttato questa opzione, avvalendosi delle strutture di INL per una formazione di qualità, effettuata da parte di un ente di controllo.

A febbraio di quest'anno Sindacati, Regione FVG, enti bilaterali, parti datoriali, Inail, Inps, INL, Casse Edili e Anmil hanno firmato un protocollo per attivare una stabile collaborazione, finalizzata, da un lato alla **prevenzione e promozione della sicurezza**, e dall'altro alla **qualità e regolarità del mercato del lavoro**. Brillano per la loro assenza/mancata convocazione, gli ordini e i collegi professionali regionali (e non solo quelli tecnici, ma anche medici del lavoro, avvocati, ecc.).

La vicina Regione Veneto, nel 2018, ha finanziato con 9,5 milioni di euro proventi delle sanzioni comminate alle imprese nel quadriennio 2013-2016, il piano strategico 2018-2020 per la sicurezza sul lavoro finalizzato a pianificare, monitorare e valutare gli interventi ritenuti necessari al consolidamento e al miglioramento delle attività su base regionale a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Nell'ambito di questo finanziamento, si inserisce un progetto stilato da Spisal, Ulss 3 Veneziana e Centro Edili Venezia, da sviluppare nel corso nel biennio 2019-2021, per la realizzazione di ambienti di realtà immersiva in cui effettuare formazione ai lavoratori dell'edilizia. I primi tre saranno: lavori in copertura; decontaminazione e bonifica di materiali contenenti amianto; montaggio e smontaggio di ponteggi. Questi ambienti virtuali saranno disponibili da settembre 2019 per aziende, scuole e professionisti.

A parte qualche brillante iniziativa che meriterebbe ben più risalto e seguito, non resta che augurarsi, almeno, che il protocollo stilato tra Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) e Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (iniziativa che forse non si avvale delle somme citate sopra) attivi una concreta ed efficace formazione in materia di sicurezza per le generazioni future, che possa anche riversarsi nelle famiglie dei ragazzi coinvolti.

---

<sup>2</sup> <https://www.ispettorato.gov.it/it-it/studiestatistiche/PublishingImages/Pagine/Prevenzione-e-promozione/ProspettoAnno2018Excel-Ver2.pdf>